



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati

Dott. Gianluca Falco

Presidente

Dott. Marcello Cozzolino

Giudice relatore

Dott. Francesco Grassi

Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 92/2025 r.g.

promosso da

TACCONELLI FABRIZIO SANDRO (C.F. TCCSDR70D17G141L), nato ad Ortona il 17.4.1970, ivi residente in via Nino Baccile n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Dragani del Foro di Chieti

ISTANTE

nei confronti di

TERMOTECNICA2 SRLS (C.F. 02584910695), con sede in Tollo, via Casale Gervasio n. 74/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Potena del Foro di Chieti

RESISTENTE

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della TERMOTECNICA2 s.r.l.s.;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo l'attività commerciale di installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento ed elettrici, etc., come risulta dalla visura camerale acquisita agli atti;

osservato che essa, costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto da parte sua dei requisiti stabiliti dall'art. 2 comma 1 lettera d) c.c.i., per essere definita un'impresa minore, essendosi limitata a produrre il bilancio al 31.12.2022 (da cui risultano ricavi per € 417.477,00), la sua situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2023 (da cui risultano ricavi pari ad € 244.903,03), al 31.12.2024 (da cui risulta un attivo patrimoniale di € 380.045,16), documenti che, quindi, provano al contrario che essa ha i requisiti dimensionali per essere assoggettata alla liquidazione giudiziale,

premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo n. 211/2024 emesso dal giudice del lavoro di questo Tribunale il 23.10.2024, definitivo per mancata opposizione, per € 10.436,00;

ritenuto che la **TERMOTECNICA2 SRLS** versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume:

- dall'esito negativo del pignoramento tentato dal ricorrente;
- dalla pendenza di più procedure esecutive nei suoi confronti;



- dalla sua notevole esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, peraltro per debiti risalenti, rispettivamente, all'anno 2017 e all'anno 2018;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, risultanti dall'istruttoria svolta, supera ampiamente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCI;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della **TERMOTECNICA2 s.r.l.s. (C.F. 02584910695)**, con sede in Tollo, via Casale Gervasio n. 74/A;

nomina

il dott. **Marcello Cozzolino** Giudice Delegato per la procedura

visto l'art. 358 comma 3 d. lgs. n. 14/2019, e tenuto conto:

- delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
- degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
- delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenendo conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico

nomina

curatore il dott. Gianluca Petrocco, con studio in Chieti, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti



riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità *ex artt.* 125 co.3, 358 CCI;

dispone che il curatore:

- per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 d.lgs. n. 14/2019, indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
- svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 d. lgs. n. 14/2019, nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche, ed a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
- in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 d. lgs. n. 14/2019 curi la turnazione tra i professionisti, indicando al giudice delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire, e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei curatori e dei difensori della procedura

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d. lgs. n. 127/2015
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

l'udienza del giorno 26.3.2026 ore 10.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa



i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e rapporti riepilogativi del curatore ex art. 130 d. lgs. n. 14/2019, sino alla chiusura della procedura.

Dispone che la cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati dalla procedura nell'apposito registro.

Così deciso in Chieti nella camera di consiglio del 3.12.2025



Il Giudice estensore

Marcello Cozzolino

Il Presidente

Gianluca Falco

